



*Gruppo consiliare
Partito democratico*

**Al Sindaco
All'Assessore al Bilancio
p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale**

Interrogazione scritta a risposta scritta:

Vista la risposta del Dott. Andrea Marcantoni del 25.05.2022 all'interrogazione del 14.04.2022 si riscontra quanto segue.

La premessa di ordine metodologico circa la "grave e preoccupante indeterminatezza" degli importi relativi alla TARI 2020 tutto fa tranne che chiarire la citata indeterminatezza. Infatti il dott. Marcantoni si limita ad asserire che l'importo riportato nella lettera della Segretaria comunale al Collegio dei revisori, prot. n. 54244/2021 del 19/11/2021, di € 8.695.175,67, è confermato e risulta da due accertamenti contabili di € 7.453.462,67 e di € 1.241.713,00, ma nulla dice in merito agli altri importi riportati sempre a titolo di Accertamento TARI non in lettere e comunicazioni bensì in documenti contabili ufficiali, vale a dire € 9.205.092,14 (Relazione sulla gestione allegata al Rendiconto 2020), € 9.429.810,82 (Relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2020), € 9.438.354,04 (Nota di aggiornamento DUP 2022-2024) e € 8.922.693,35 (Relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025).

Si chiede pertanto di produrre una relazione dettagliata su ogni singolo importo sopra riportato, evidenziando, per ciascuno, le motivazioni per cui non sarebbe corretto considerarlo a titolo di accertamenti TARI 2020 e sarebbe invece corretto considerare l'importo di € 8.695.175,67 che non è riportato in alcun documento contabile e tanto meno nella predetta Relazione dei revisori.

Nella sua "doverosa premessa" il dott. Marcantoni, riporta che nella predetta lettera al Collegio dei revisori la Segretaria comunale rappresentava all'Organo di revisione "la volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere, come previsto dalla Delibera ARERA 363/2021 MTR-2 ed assentito anche dal Direttore dell'ATA con nota del 7/09/2021, al recupero mediante conguaglio dello scostamento in sede di determinazione delle Tariffe TARI 2022."

Dal tenore della comunicazione il Direttore dell'ATA non sembra aver "assentito" al recupero, in quanto non ha espresso una propria approvazione o ha acconsentito al recupero, si è limitato a riportare puntualmente i contenuti del MTR-2 senza alcuna minima propria valutazione. Anzi nella Relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025 del Comune di Senigallia, paragrafo 3.2.5., si legge che "Al fine di garantire il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per tutto il periodo regolatorio il Comune ha autorizzato l'ATA a procedere con la rimodulazione dei conguagli (RC) che riportano un valore rilevante, in quanto il ruolo 2020, per un errore materiale, è stato emesso per un importo inferiore al relativo PEF".



*Gruppo consiliare
Partito democratico*

Si chiede pertanto di evidenziare le parti della comunicazione dove si ritiene invece che il Direttore dell'ATA abbia assentito al recupero.

Rispetto alle risposte ai 4 punti della parte finale dell'interrogazione si formulano le seguenti richieste.

Punto 1.

Si legge che l'importo dei conguagli totali inseriti nel PEF 2022-2025 è di € 1.380.952,00, di cui € 1.282.772,00 "relativi ai conguagli degli scostamenti fra le entrate tariffarie approvate per l'anno 2020 e 2021 rispetto a quanto fatturato agli utenti TARI non coperto da ulteriori risorse disponibili". Si ricorda, rispetto alle richiamate "ulteriori risorse disponibili", così come anche riportato nella lettera dell'ATA RIFIUTI – ATO2 ANCONA indirizzata al Comune di Senigallia in data 7/09/2021, che l'MTR 2 prevede che la componente conguaglio riferita ai costi variabili e ai costi fissi **può** comprendere il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvato per l'anno (a-2), **qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili**, e quanto fatturato, con riferimento alla medesima annualità. Non solo; dal verbale n. 5/2022 del Collegio dei revisori del Comune di Senigallia, inviato alla Corte dei conti di Ancona e al Sindaco di Senigallia, si legge che **"il minore gettito Tari 2020 non ha pregiudicato gli equilibri di bilancio"**, che **"qualora l'ente locale non intenda porre tutti gli oneri originati dalla gestione della TARI a carico degli utenti, può avvalersi della facoltà per cui può utilizzare risorse disponibili del bilancio dell'ente, relative alla fiscalità locale"**, che "la proposta di CC n. del 2021/2918 prevede espressamente la volontà dell'Ente di avvalersi della possibilità di recuperare il minore gettito Tari 2020 sul Pef 2022 e successivi" e che il Collegio conclude scrivendo che **"Tutto ciò premesso, il presente Collegio dei Revisori, considerato e tenuto conto di quanto sopra esposto, ed in particolare evidenziando la volontà dell'Ente di recuperare il minore gettito Tari 2020 nel Pef 2022 e seguenti**, mediante applicazione del sopracitato incremento del 1,7% informa questa Onorevole Corte e il Presidente del Consiglio comunale, per mezzo del Sindaco pro-tempore, in merito a quanto sopra espresso."

In merito si chiede pertanto una relazione sulla motivazione tecnica per la quale si è ritenuto che:

- *lo scostamento da conguagliare con riferimento all'anno 2020 (€ 1.327.328,00) non è coperto da ulteriori risorse disponibili;*
- *non si sarebbe potuto tenere in considerazione il costo effettivo del servizio a consuntivo dell'anno 2020, ovviamente al netto della parte rimasta a carico del bilancio del Comune, al fine di determinare l'importo da recuperare nel PEF 2022-2025.*

Si chiede altresì di conoscere se i predetti aspetti siano stati posti all'attenzione dell'ATA RIFIUTI – ATO 2 ANCONA.



*Gruppo consiliare
Partito democratico*

Punto 4.

Nella risposta viene ricordato l'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, istitutiva della TARI, ponendolo quale motivazione della necessità di conguaglio nel PEF 2022-2025.

In merito si chiede di conoscere dal punto di vista tecnico rispetto alla prevista "copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio" a quale anno si devono riferire i costi di investimento e di esercizio da coprire integralmente con l'accertato TARI 2020, considerando che lo stesso Dott. Marcantoni al punto 3) sostiene "con riferimento alle complessive entrate accertate sul bilancio 2020 a copertura del costo del servizio rifiuti 2020...".

Nella risposta si legge ancora che "a fronte del minor gettito registrato nel 2020 e dovuto ad un errato calcolo delle tariffe TARI delle utenze domestiche dell'anno 2020, si sarebbe potuto e dovuto intervenire in occasione della salvaguardia degli equilibri di bilancio onde colmare lo squilibrio proprio nelle partite vincolate, quali quelle della TARI, in ragione del rispetto del più generale vincolo della copertura integrale dei costi dettata dal citato comma 654 della legge di settore."

Si chiede:

- *lo squilibrio nelle partite vincolate relative alla TARI come si sarebbe dovuto determinare;*
- *se fosse stato possibile, in sede di salvaguardia degli equilibri e considerato che "il minore gettito TARI 2020 non ha pregiudicato gli equilibri complessivi di bilancio" (si veda Verbale n. 05 anno 2022 del Collegio dei revisori dei conti), rideterminare le tariffe TARI.*

Infine il dott. Marcantoni parla di "irregolarità contabile" come segnalata dall'Organo di Revisione, irregolarità che, insieme alla ritenuta possibilità concessa dal nuovo metodo tariffario MTR – 2, sembrano essere alla base del conguaglio deciso dell'Amministrazione.

Si chiede in quale documento/parere l'Organo di revisione ha definito quanto accaduto come "irregolarità contabile" e, conseguentemente, in quale documento/parere l'Organo di revisione abbia rilevato la necessità di colmare lo squilibrio delle partite vincolate.

In conclusione, si chiede di conoscere come vengono destinate, nell'anno 2022 e negli anni successivi, le maggiori somme riscosse attraverso la TARI a titolo di conguaglio argomento della presente interrogazione.

Ludovica Giuliani
Consigliera Comunale PD